

**DECISIONE (UE) 2021/1364 DELLA COMMISSIONE****del 9 luglio 2021****che autorizza la Polonia ad applicare una proroga di determinati periodi di cui agli articoli 9, 10 e 11 del regolamento (UE) 2021/267 del Parlamento europeo e del Consiglio***[notificata con il numero C(2021) 5030]***(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/267 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2021, recante misure specifiche e temporanee in considerazione del protrarsi della crisi COVID-19 riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni, al rinvio di determinate verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti e alla proroga di determinati periodi di cui al regolamento (UE) 2020/698 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, l'articolo 10, paragrafo 4, e l'articolo 11, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/267 proroga i termini per il rinnovo dei certificati di sicurezza unici di cui all'articolo 10, paragrafo 13, della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, che altrimenti sarebbero scaduti o che scadrebbero nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021.
- (2) L'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/267 proroga la validità delle autorizzazioni di sicurezza di cui all'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798, che altrimenti sarebbe scaduta o che scadrebbe nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021.
- (3) L'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/267 proroga i termini per il rinnovo dei certificati di sicurezza di cui all'articolo 10, paragrafo 5, della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>, che altrimenti sarebbero scaduti o che scadrebbero nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021.
- (4) L'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/267 proroga i termini per il rinnovo delle autorizzazioni di sicurezza di cui all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2004/49/CE, che altrimenti sarebbero scaduti o che scadrebbero nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021.
- (5) L'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/267 proroga la validità delle licenze dei macchinisti che sarebbe altrimenti scaduta o che scadrebbe altrimenti nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021.
- (6) L'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/267 proroga i termini relativi alle verifiche periodiche da parte del titolare di una licenza di macchinista che altrimenti sarebbero scaduti o che scadrebbero nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021.
- (7) Con lettera del 31 maggio 2021, la Polonia ha presentato una richiesta motivata di autorizzazione ad applicare una proroga di determinati periodi di cui agli articoli 9, 10 e 11 del regolamento (UE) 2021/267. La Polonia ha fornito informazioni supplementari a sostegno della sua richiesta in data 4, 11, 16, 21 e 23 giugno 2021.

<sup>(1)</sup> GU L 60 del 22.2.2021, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102).

<sup>(3)</sup> Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44).

